



# COMUNE DI PRIOCCA

PROVINCIA DI CUNEO

✉ Via Roma, 1 - C.A.P. 12040 - ☎ 0173.616122 FAX 0173.616767

## ORDINANZA RIMOZIONE DEFECAZIONI CANINE DA SUOLO PUBBLICO PROT. 1067 DEL 29/03/2017

### IL SINDACO

#### PREMESSO,

che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;

che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone e aree verdi, aree attrezzate per i bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/conduttori di cani, viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro.

**PRESO ATTO** altresì che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

**RIVELATA** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

**DATO ATTO** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

**CONSIDERATO** che i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti;

**CONSIDERATA** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra i cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

**ACCERTATO** che tale comportamento dei proprietari di cani è altresì causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti al loro smaltimento nonché lesive del decoro e della pulizia cittadina;

**VISTO** l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 Novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

**RITENUTO** altresì necessario sanzionare anche la mancata conduzione al guinzaglio degli stessi cani e la mancata donazione, da parte del proprietario e/o conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta di deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

## ORDINA

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:

1. **CONDURRE** sempre al guinzaglio i propri cani lungo le aree pubbliche o di uso pubblico dell'intero territorio comunale;
2. **RACCOGLIERE** immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, negli appositi cestini stradali – se presenti – per la raccolta dei rifiuti;
3. **ESSERE SEMPRE FORNITI**, nei casi di accompagnamento dei propri animali in aree pubbliche o di uso pubblico, di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti di carta o altre attrezzature necessarie.

## AVVERTE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria variabile da € 25,00 a € 500,00 da pagarsi entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del relativo verbale di accertamento.

Che qualora il trasgressore non ottemperi all'invio di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa, così come prevista al precedente capoverso;

Che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia di animali.

Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.

## DISPONE

Che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone affette da disabilità documentata, nonché alle unità cinofile delle Forze di polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni;

Che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti le Ordinanze Sindacali precedentemente emanate sullo stesso argomento;

La notifica della presente ordinanza a:

1. Ufficio territoriali del Governo
2. Amministrazione Provinciale di Cuneo
3. Comando Polizia Municipale di Priocca
4. Comando Carabinieri di Govone

Priocca, li 29/03/2017



IL SINDACO  
(Perosino Dr. Marco)